



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 25.10.2012 di approvazione del regolamento comunale Imu;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 26.10.2012 di approvazione delle aliquote Imu;

SI AVVISA

Che dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l' I.C.I.

L'I.M.U. è la nuova imposta sugli immobili che è dovuta da chi ha la proprietà o altro diritto reale di godimento (diritto di abitazione, usufrutto, etc.) su fabbricati, terreni ed aree edificabili.

NOVITA' RISPETTO ALL'ICI:

- L'IMU è dovuta anche per la cosiddetta “prima casa” cioè per l'abitazione principale, una per un solo nucleo familiare (cioè l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente). L'immobile deve essere iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare.**
- Le pertinenze dell'abitazione principale sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.**
- I fabbricati concessi in uso gratuito a genitori e/o figli non possono più essere equiparati all'abitazione principale. L'IMU è dovuta con l'aliquota del 9,7 per mille e senza alcuna detrazione.**
- Si considerano abitazione principale:**
 - a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;**
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.**
- L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e**

la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, c. 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ed art. 3, c. 56, della L. 662/1996 (art. 13, c. 10, del D. L. 201/2011) e precisamente:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; in tal caso il soggetto passivo determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta; ciò a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sempre a condizione che non risulti locata.

- E' ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art. 3 c. 1 e 2 del regolamento comunale, la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati. E' altresì ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati d'interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004.

- La dichiarazione Imu va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l'adempimento. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ici in quanto compatibili. Per il solo anno 2012 e per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01.01.2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.11.2012 (salvo ulteriore proroga).

- Si evidenzia l'obbligo di dichiarare al catasto fabbricati, entro il 20 novembre 2012, tutti i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti nel catasto terreni.

- La base imponibile per il pagamento dell'Imu si ottiene moltiplicando le rendite catastali (rivalutate del 5%) con i seguenti moltiplicatori:

1. 160 per i fabbricati Categoria " A " (eccetto A/10), C.2/C.6/C.7

2. 140 per i fabbricati Categoria " B " , C.3/C.4/C.5

3. 80 per i fabbricati Categoria D.5 e A/10

4. 60 per i fabbricati Categoria "D " (eccetto D/5)

5. 55 per i fabbricati Categoria "C.1"

SCADENZE:

- Prima rata entro il 18 giugno 2012 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno ;

- Seconda rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;
- In unica soluzione, entro il 18 giugno 2012, pari all'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno.

N.B. L'IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata anche in tre rate alle seguenti scadenze:

- 18 giugno 2012 prima rata
- 17 settembre 2012 seconda rata
- 17 dicembre 2012 terza rata

Il versamento può essere eseguito:

- solo tramite modello F/24 (il pagamento con bollettino postale sarà possibile solo dal 1° dicembre 2012).

I Codici da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:

Destinatario Comune:

Abitazione Principale + pertinenze : 3912

Fabbricati Rurali uso strumentale : 3913

Terreni : 3914

Aree Fabbricabili : 3916

Altri Fabbricati : 3918

Interessi da accertamento : 3923

Sanzioni da accertamento : 3924

Destinatario Lo Stato:

Terreni: 3915

Aree Fabbricabili : 3917

Altri Fabbricati : 3919

ALIQUOTE ANNO 2012:

1 Abitazione principale e pertinenze - aliquota ridotta: 4,00 per mille;

2 Fabbricati diversi dalla prima casa, per i terreni agricoli e per le aree edificabili – aliquota: 9,70 per mille;

3 Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP, nonché al coniuge separato legalmente od in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare di altro diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento su immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso Comune: - aliquota ridotta: 4,00 per mille;

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota ridotta: 2,00 per mille;

5. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: aliquota ridotta 5,10 per mille.

QUOTA SPETTANTE ALLO STATO :

La metà del gettito dell'IMU relativa ai terreni, alle aree edificabili ed a tutti i fabbricati (escluse le cosiddette prime case ed i fabbricati rurali strumentali), calcolata con l'aliquota di base del 7,6 per mille (e quindi lo 0,38 per mille), è destinata allo Stato.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER IL 2012:

- **La detrazione per l'abitazione principale per i casi in cui è prevista l'aliquota ridotta del 4,00 per mille è di € 200,00 base, più € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € 400,00.**
- **Si considerano parti integranti dell'abitazione principale solo una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.**
- **Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. 557/1993 ubicati nei Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat e ciò ai sensi dell'art. 9, c. 8, del D. Lgs. 23/2011 (il Comune di Castellammare del Golfo è inserito in detto elenco).**

Dalla Residenza Comunale lì 16/11/2012.

**Il Funzionario Responsabile
Calandrino Gaspare**